



COMUNICATO UFFICIALE N. 24/L - 17 LUGLIO 2019

24/49

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 10 A della F.I.G.C., pubblicato in data 12 Luglio 2019:

Comunicato Ufficiale n. 10 A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n. 100 /A del 17 aprile 2019 e 130/A del 24 maggio 2019;

- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. CITTA' DI PALERMO S.P.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2019/2020, previsti dai citati Comunicati Ufficiali, rilevando in particolare i seguenti inadempimenti:

- omesso ripianamento della carenza patrimoniale di € 8.272.286,00, risultante dall'Indicatore di Patrimonializzazione al 31 marzo 2019;
- omesso deposito, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 800.000,00, come certificato dalla medesima Lega;
- omesso pagamento, come certificato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dei debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.;
- omesso pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2019, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere dovuti per le acquisizioni internazionali dei calciatori;
- omesso pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- omesso pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;

- omesso pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - omesso pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2019;
 - omesso pagamento delle ritenute Irpef riguardanti i compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati per le mensilità di marzo e aprile 2019;
 - omessa evidenza del pagamento degli emolumenti dovuti, per la mensilità di maggio 2019, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - omesso pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2019, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - omesso pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2019, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - omesso pagamento della penale contrattuale dovuta al tesserato Roberto De Zerbi, come da delibera del Collegio arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie B che, seppure impugnata, non risulta sospesa nella propria efficacia da parte del competente organo giurisdizionale;
 - omesso pagamento, come certificato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dei contributi del Fondo Indennità Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- vista la comunicazione in data 4 luglio 2019, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato, per quanto di competenza, alla società U.S. CITTA' DI PALERMO S.P.A. i suddetti inadempimenti nonché ha informato la medesima società di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie B 2019/2020;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., con nota in data 11 luglio 2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società U.S. CITTA' DI PALERMO S.P.A. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2019/2020, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

delibera

di respingere il ricorso della società U.S. CITTA' DI PALERMO S.P.A. e per l'effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2019/2020, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2019/2020.

Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall'apposito Regolamento, emanato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1629 del 26 febbraio 2019, pubblicato sul sito del Coni e costituente l'allegato A al Regolamento

Publicato in Firenze il 17 Luglio 2019

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli